




STATUTO UILPENSIONATI E REGOLAMENTO NAZIONALE DI ATTUAZIONE

aggiornati dalla Conferenza Nazionale di Organizzazione Uilp
(Montecatini, 19-20 marzo 2013)



STATUTO DELLA UILPENSIONATI

STATUTO DELLA UILPENSIONATI

INDICE

PARTE PRIMA LE NORME GENERALI

Titolo I La denominazione, gli scopi e le attività

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Attività

Titolo II Il rapporto associativo

- Art. 4 Iscrizione e seconda affiliazione
- Art. 5 Diritti e doveri

PARTE SECONDA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

- Art. 6 Articolazione della Struttura organizzativa
- Art. 7 Organi Nazionali
- Art. 8 Congresso Nazionale
- Art. 9 Consiglio Nazionale
- Art. 10 Esecutivo Nazionale
- Art. 11 Segreteria Nazionale
- Art. 12 Segretario Generale
- Art. 13 Tesoriere Nazionale
- Art. 14 Collegio dei Probiviri Nazionale
- Art. 15 Collegio dei Revisori Nazionale

Titolo II
Il livello regionale

- Art. 16 Unione Regionale
- Art. 17 Organi dell'Unione Regionale

Titolo III
Il livello territoriale e la Lega

- Art. 18 Sindacato Territoriale
- Art. 19 Organi del Sindacato Territoriale
- Art. 20 Lega delle pensionate e dei pensionati
- Art. 21 Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati

Titolo IV
I componenti e le caratteristiche degli Organi

- Art. 22 Rappresentatività, rotazione, sostituzione
- Art. 23 Incompatibilità
- Art. 24 Autonomia politica
- Art. 25 Formazione

Titolo V
Le articolazioni operative, i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

- Art. 26 Articolazioni operative all'estero
- Art. 27 Altre articolazioni operative
- Art. 28 Comitati Tecnici di Settore
- Art. 29 Coordinamenti Pari Opportunità – Politiche di genere

PARTE TERZA
IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 30 Patrimonio
- Art. 31 Finanziamento
- Art. 32 Autonomia amministrativa e responsabilità
- Art. 33 Gestione straordinaria

PARTE QUARTA
LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 Rispetto dello Statuto
- Art. 35 Provvedimenti disciplinari
- Art. 36 Scioglimento
- Art. 37 Norme transitorie
- Art. 38 Norme finali

PARTE PRIMA LE NORME GENERALI

Titolo I La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 Denominazione

L'Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP), con sede in Roma, è l'Unione Nazionale di Categoria che associa tutte le cittadine e tutti i cittadini iscritti che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, facciano esplicita richiesta di iscrizione, di ogni nazionalità, convinzione religiosa e politica, associati per la difesa e la promozione dei comuni interessi economici, sociali ed etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

La UILP è indipendente da qualsiasi influenza governativa, partitica e confessionale.

La UILP aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (UIL), quale unica Unione Nazionale di Categoria delle pensionate e dei pensionati iscritti alla UIL.

La UILP aderisce, altresì, alla Ferpa (Federazione Europea dei Pensionati e delle Persone Anziane).

Art. 2 Scopi

La UILP si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professione, dalle disabilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini, in particolare delle pensionate, dei pensionati, delle persone anziane;
- b) promuovere e organizzare la presenza e il protagonismo di tutte le pensionate, i pensionati, le anziane e gli anziani per la realizzazione del loro benessere sociale e per il continuo e progressivo miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;
- c) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nonché la realizzazione degli interessi collettivi ed individuali del mondo del lavoro, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- d) realizzare pienamente e sviluppare, in stretto rapporto con la UIL, il progetto del Sindacato dei Cittadini volto alla ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani, nei

luoghi di lavoro, nella società e al miglioramento della funzionalità dell'intera organizzazione sindacale;

- e) consolidare – nella concezione di un'Italia unica e indivisibile, dove i diritti dei cittadini sono uguali in qualsiasi zona del territorio risiedano e le stesse risorse economiche si raccolgano e distribuiscono in modo equilibrato e solidaristico tra le diverse realtà territoriali – la coesione sociale, sostenendo i diritti dei cittadini al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, alla casa, all'istruzione, alla formazione e all'esercizio dei loro più larghi e diffusi interessi;
- f) intervenire attivamente in ogni contesto politico, sociale ed economico per contrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo e gli interessi delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani;
- g) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa delle iscritte e degli iscritti, in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e le lavoratrici, i lavoratori, gli inoccupati, i disoccupati, i giovani, gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- h) perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale ogni forma di discriminazione delle donne e favorendone la presenza e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita del sindacato.
- i) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, discriminazione, razzismo e xenofobia;
- j) favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- k) favorire e promuovere iniziative di solidarietà anche collaborando con altre organizzazioni sindacali in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale.

In questo contesto la UILP fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Art. 3 Attività

La UILP svolge attività che non hanno scopo di lucro. Nello svolgimento di dette attività la UILP applica le disposizioni di cui all'articolo 148 comma 8 del T.U.I.R.

Per il raggiungimento dei propri scopi la UILP:

- a) organizza le pensionate, i pensionati, le anziane e gli anziani, realizzando e rafforzando su tutto il territorio un'adeguata Struttura organizzativa; ne promuove la partecipazione mediante azioni e negoziazioni, a livello territoriale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei pensionati nel complessivo contesto politico, sociale ed economico in cui si svolge la loro esperienza di vita, nonché l'aggregazione sindacale e il

progresso dei sistemi di stato sociale. A tal fine, realizza e sviluppa iniziative e forme di tutela con riferimento a tutti i settori di attività (previdenziale, assistenziale, sanitario, sociale, dell'abitazione, del consumo, etc.) e contrasta ogni forma di emarginazione;

- b) si coordina con la UIL e ricerca l'intesa con ogni Unione Nazionale di Categoria della stessa - soprattutto nelle trattative in cui sono direttamente coinvolti interessi di natura generale - al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con gli indirizzi di politica sindacale decisi dagli Organi della UIL e della UILP;
- c) favorisce e promuove l'adesione di tutte le pensionate, i pensionati, le anziane e gli anziani alle suddette azioni ed iniziative, nonché alla Struttura organizzativa, per rappresentarli anche nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali;
- d) promuove e favorisce, in modo coerente e organico, flessibile e adattabile ai contesti attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie, la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e strutture collaterali della UIL, a favore delle pensionate, dei pensionati, delle anziane, degli anziani e dei cittadini, come l'assistenza negli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori e dell'ambiente o quant'altro sia di interesse comune;
- e) favorisce azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici e fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
- f) promuove e realizza azioni e/o negoziazioni, di interesse comune, in collaborazione con la FERPA e le altre organizzazioni sindacali internazionali;
- g) promuove ed incrementa rapporti di collaborazione con associazioni ed enti, prevalentemente quelli riconducibili al terzo settore, che svolgono attività rivolte alle pensionate, ai pensionati, alle anziane e agli anziani e ai cittadini in genere, nonché forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed enti che hanno finalità sociali ed affinità di scopi; in particolare collabora con la Federazione Nazionale delle ADA, associazioni che svolgono attività di tutela e di promozione delle anziane, degli anziani e di tutti i cittadini;
- h) promuove e sviluppa attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani;
- i) promuove e sviluppa attività di formazione sindacale ed educazione permanente anzitutto nei confronti delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani, anche tramite la diffusione di nozioni e/o innovazioni di carattere tecnologico, in particolare quelle informatiche;
- j) promuove e sviluppa attività di studio, ricerca ed elaborazioni tematiche di interesse sociale e sindacale, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni, e alla miglior qualità della strategia e dell'azione sindacale;

- k) gestisce e coordina l'Ufficio H, un servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie;
- l) favorisce l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra le persone anziane e tra queste e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali, turistiche e ludiche senza fini di lucro.

Titolo II

Il rapporto associativo

Art. 4 Iscrizione e seconda affiliazione

Possono iscriversi alla UILP le cittadine e i cittadini che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, ne facciano esplicita richiesta, che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento Nazionale abbiano:

- a) presentato apposita richiesta;
- b) sottoscritto delega sindacale per la trattenuta e il versamento, da parte degli Istituti previdenziali, della quota associativa annua, nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali, ovvero effettuato direttamente il versamento della quota stessa.

La Segreteria territoriale decide sull'iscrizione.

L'adesione delle cittadine e dei cittadini alla UILP può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, anche in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILP e le altre associazioni che ne condividano gli scopi (quali, ad esempio, associazioni di invalidi, disabili e professionali, organizzazioni sindacali di anziani, federazioni di organismi simili che organizzano i pensionati, associazioni d'arma di corpi militari di polizia in pensione o in congedo).

Art. 5 Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla definizione della politica sindacale della UILP e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, hanno diritto a:

- a) partecipare ai Congressi della UILP, anche in qualità di delegati dei Congressi dei livelli inferiori della Struttura organizzativa;
- b) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILP a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILP, anche mediante l'adozione delle delibere;
- d) essere designati a rappresentare la UILP presso enti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardano l'attività della UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa;

- f) manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero, anche in relazione all'operato degli Organi della UILP;
- g) ricevere la tessera e a usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- 1) versare regolarmente le quote associative nella misura fissata;
- 2) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILP;
- 3) osservare il presente Statuto, il Regolamento e le delibere adottate dagli Organi;
- 4) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti che abbiano finalità contrarie a quelle della UIL;
- 5) non promuovere e/o partecipare all'attività di altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL.

Gli iscritti potranno recedere in qualsiasi momento dalla UILP previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme delle convenzioni concordate con gli Enti previdenziali, ovvero per mezzo del mancato rinnovo del pagamento diretto della quota annua nei casi previsti dal Regolamento Nazionale.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione, usufruire dei servizi e osservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.

PARTE SECONDA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

Art. 6 Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILP si articola ai seguenti livelli:

- Nazionale
- Regionale
- Territoriale
- Lega

Art. 7 Organi Nazionali

Gli Organi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Esecutivo Nazionale
- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Tesoriere Nazionale
- f) il Collegio dei Probiviri Nazionale
- g) il Collegio dei Revisori Nazionale

Art. 8 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Regionali e definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILP. Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare il rendiconto politico e finanziario della UILP;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale e organizzativo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale;
- d) eleggere i delegati della UILP al Congresso Nazionale della UIL;
- e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche allo Statuto vigente.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL, in preparazione dello

stesso. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 9 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da 171 componenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla UILP e/o alla UIL, e scelti prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi, nei Coordinamenti, nei Comitati e nelle articolazioni operative della UILP, come definito dal Regolamento Nazionale.

Del Consiglio Nazionale fanno parte con diritto di voto anche il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale, il Presidente della Federazione Nazionale delle ADA e le componenti il Coordinamento Nazionale Pari Opportunità – Politiche di genere, che si aggiungono ai componenti eletti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Del Consiglio Nazionale fanno parte, inoltre, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, gli altri componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e il Vice Presidente della Federazione Nazionale delle ADA. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, anche altri soggetti in qualità di invitati permanenti, individuati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale stesso.

Nel caso in cui alcuno dei componenti il Consiglio Nazionale venga per qualsiasi motivo a mancare, gli altri rimasti in carica provvedono alla sostituzione, scegliendo tra gli iscritti alla UILP e/o alla UIL.

Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno – nel limite del 10% del numero dei componenti al momento della sua formazione – personalità prestigiose e particolarmente rappresentative iscritte alla UILP e/o alla UIL, cui è conferito diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILP, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri e degli Organi dei livelli inferiori della Struttura organizzativa.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e provvedendo altresì all'approvazione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i *quorum* e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Territoriali e di Lega;
- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno l'Esecutivo Nazionale, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e il Tesoriere Nazionale;

- d) deliberare la misura annua delle quote associative e la relativa ripartizione delle stesse tra i livelli della Struttura organizzativa della UILP e tra questa e la UIL, tenendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle indicazioni degli Organi nazionali della UIL;
- e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art 4, del presente Statuto;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione del Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto;
- g) convocare, se e quando lo ritiene opportuno e in sintonia con le decisioni della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UILP, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza sul territorio.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, o quando l'Esecutivo Nazionale o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Nazionale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale.

Art. 10 Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è formato da un numero di componenti compreso tra 21 e 31, eletti dal Consiglio Nazionale al proprio interno, e scelti prevalentemente fra coloro che ricoprono cariche negli Organi, nei Coordinamenti e nelle articolazioni operative della UILP, come definito dal Regolamento Nazionale.

Dell'Esecutivo Nazionale fanno, inoltre, parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere Nazionale, la Responsabile del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità – Politiche di genere. Partecipano con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale, il Presidente della Federazione Nazionale delle ADA.

Nel caso in cui alcuno dei componenti l'Esecutivo Nazionale venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva, scegliendo tra i propri componenti.

L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale.

L'Esecutivo cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto annuale consuntivo e il preventivo di spesa;
- b) promuovere lo sviluppo della UILP;

- c) sviluppare le iniziative e le attività per l'impiego delle potenzialità delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani, e promuovere il loro protagonismo;
- d) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale e riferire allo stesso le risoluzioni adottate;
- e) provvedere alla designazione dei rappresentanti della UILP presso altri enti o articolazioni sindacali che ne facciano richiesta;
- f) discutere e definire con la Segreteria Nazionale le linee operative di politica sindacale, valutare l'operato della Segreteria stessa e l'attività dei rappresentanti di cui alla lettera che precede;
- g) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, l'esame e la ratifica delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza;
- h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto;
- i) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa della UILP;
- j) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla istituzione di specifici settori di lavoro;
- k) istituire i Comitati e le articolazioni operative, nominandone i componenti e i responsabili.

L'Esecutivo Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale tutte o parte delle attribuzioni ad esso spettanti.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso e, comunque, sino all'elezione dei nuovi componenti da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 11 Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dal Segretario Generale e da 4 Segretari Nazionali e provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi.

Nel caso in cui alcuno dei componenti della Segreteria venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

La Segreteria opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la continuità della gestione della UILP;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con la Confederazione, le U.R., le C.S.T. della UIL, e le Unioni Regionali, i

Sindacati Territoriali e le Leghe delle pensionate e dei pensionati della UILP, nonché con gli enti e istituti di emanazione della UILP e/o della UIL;

- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi o dei comparti nei quali si articola e coordinarne l'attività nei vari campi;
- d) curare le pubblicazioni della UILP;
- e) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 35 del presente Statuto, da sottoporre a ratifica dell'Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.

Ogni componente della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa e prendere la parola.

Art. 12 Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Nazionale con votazione distinta e anticipata rispetto a quella per l'elezione della Segreteria Nazionale, coordina i lavori della Segreteria Nazionale; il suo voto prevale in caso di parità.

Il Segretario Generale rappresenta la UILP di fronte a terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza può essere delegata a uno dei componenti della Segreteria Nazionale.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale e, su mandato di quest'ultima, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.

Nel caso in cui il Segretario Generale venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propri componenti.

Art. 13 Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale con votazione distinta e successiva all'elezione della Segreteria Nazionale, ha il compito di controllare la congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie, garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e garantire, altresì, il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.

Nel caso in cui il Tesoriere venga per qualsiasi motivo a mancare, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente alla sostituzione.

Art. 14 Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri Nazionale è formato da almeno 5 componenti effettivi e 5 supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il Collegio dirime le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto e del Regolamento insorte tra gli iscritti, o tra essi e gli Organi e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto.

Art. 15 Collegio dei Revisori Nazionale

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da 3 componenti effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi Nazionali.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori, e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni sei mesi. Esso propone alla Segreteria Nazionale, all'Esecutivo Nazionale o al Consiglio Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Titolo II Il livello regionale

Art. 16 Unione Regionale

L'Unione Regionale è il livello regionale della struttura organizzativa della UILP.

L'Unione Regionale, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, e nell'ambito del territorio regionale, cura e realizza l'unità organizzativa e politica degli iscritti, coordina tutti i Sindacati Territoriali della UILP e, unitamente a questi, le Leghe delle pensionate e dei pensionati e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILP per la politica del territorio.

L'Unione Regionale, in particolare, è il livello della struttura organizzativa in cui:

- a) si gestiscono i rapporti con l'Ente Regione sia in relazione ai temi di sua diretta competenza sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione;
- b) si elaborano e gestiscono l'azione sindacale e le politiche sociali di carattere regionale;
- c) si verificano e gestiscono i flussi di informazione a livello territoriale su politica degli investimenti, politica dei servizi, legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- d) si svolgono compiti di coordinamento ed orientamento sulle politiche organizzative dei Sindacati Territoriali della UILP;
- e) si mantengono i rapporti con l'Unione Regionale della UIL e, per le politiche di comune interesse, con le Unioni di Categoria della UIL del livello regionale;
- f) si assumono responsabilità politiche e di gestione della formazione sindacale;
- g) si dirimono in prima istanza le controversie gestionali che dovessero insorgere all'interno dei Sindacati Territoriali appartenenti al proprio territorio;
- h) si designano i rappresentanti regionali nelle commissioni in cui sia richiesta la presenza della UILP.

Il Regolamento Nazionale elenca le Unioni Regionali e ne stabilisce l'estensione territoriale.

Art. 17 Organi dell'Unione Regionale

Gli Organi dell'Unione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) l'Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Tesoriere Regionale;
- f) il Collegio dei Probiviri Regionale;
- g) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso Regionale, formato dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Territoriali e, nei casi di cui all'art. 19, dalle Assemblee congressuali, elegge al proprio interno il Consiglio Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Consiglio Regionale ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- 1) eleggere al proprio interno il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale e il Tesoriere Regionale e, ove previsto dal Regolamento Regionale, l'Esecutivo Regionale;
- 2) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto annuale consuntivo e il preventivo di spesa dell'Unione Regionale;

- 3) deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione del Regolamento Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Nazionale, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Territoriali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati e di quant'altro utile per l'operatività della UILP nell'ambito della regione.

Il Consiglio Regionale, l'Esecutivo Regionale, ove previsto, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Titolo III

Il livello territoriale e la Lega

Art. 18 Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale è il livello territoriale della Struttura organizzativa della UILP in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali dell'Unione Regionale e delle strategie complessive della UILP:

- a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;
- b) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza;
- c) si formulano e coordinano le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza della Lega delle pensionate e dei pensionati, con il coinvolgimento della Lega stessa;
- d) si mantengono i rapporti con la Camera Sindacale Territoriale della UIL e, per le politiche di comune interesse, con le Segreterie di Categoria della UIL del livello territoriale;
- e) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo in collaborazione con le Leghe delle pensionate e dei pensionati;
- f) si cura la gestione amministrativa a livello territoriale.

Il Regolamento Nazionale elenca i Sindacati Territoriali e ne stabilisce l'estensione territoriale.

Art. 19 Organi del Sindacato Territoriale

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- 1) il Congresso Territoriale o, alternativamente, l'Assemblea congressuale nei casi previsti dalla lettera b del presente articolo;

- 2) il Consiglio Territoriale;
- 3) la Segreteria Territoriale;
- 4) il Tesoriere Territoriale;
- 5) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi delle Leghe delle pensionate e dei pensionati operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Responsabile Territoriale, la Segreteria Territoriale e il Tesoriere Territoriale e approva, entro il 31 marzo di ogni anno i rendiconti annuali consuntivi e preventivi di spesa del livello territoriale.

Il Segretario Responsabile Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 11, 12, 13 e 15 del presente Statuto.

La Segreteria Territoriale ha, tra l'altro, il compito di coordinamento delle Leghe del territorio di competenza.

Il Regolamento Regionale stabilisce, inoltre, le modalità di partecipazione, coinvolgimento e coordinamento degli iscritti e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati nell'attività della UILP.

Qualora la sede del Sindacato Territoriale coincida con il capoluogo di Regione, e soltanto in tal caso:

- a) non si procede alla convocazione del Congresso Territoriale e all'elezione degli altri Organi del Sindacato Territoriale;
- b) i delegati eletti dai Congressi delle Leghe o dalle assemblee degli iscritti della Provincia o del relativo territorio, riuniti in Assemblea congressuale, si limitano a eleggere i propri delegati a partecipare al Congresso Regionale e, ove previsto, alla elezione dei delegati all'assemblea congressuale della UIL del capoluogo;
- c) le funzioni e i poteri degli Organi del Sindacato Territoriale vengono esercitati da quelli dell'Unione Regionale.

Il Regolamento Nazionale stabilisce i casi in cui, a motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere Territoriale e del Collegio dei Revisori Territoriale.

Art. 20 Lega delle pensionate e dei pensionati

La Lega delle pensionate e dei pensionati è il livello di base della struttura organizzativa della UILP ed è il luogo in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali del Sindacato Territoriale definite con il supporto e il coordinamento dell'Unione Regionale:

- a) si promuove la partecipazione diretta degli iscritti alla vita della UILP;
- b) si gestiscono le piattaforme negoziali nei confronti degli Enti Locali, i loro consorzi e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi del territorio di competenza;
- c) si provvede all'azione di propaganda e di proselitismo.

Art. 21 Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati

Gli Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati sono:

- a) il Congresso della Lega – Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio della Lega;
- c) il Responsabile della Lega.

Il Congresso della Lega è composto da tutti gli iscritti residenti nel territorio della Lega.

Il Congresso della Lega elegge il Consiglio della Lega, formato da almeno 5 componenti.

Il Responsabile della Lega, eletto dal Consiglio della Lega, dirige la Lega in stretto raccordo con la Segreteria Territoriale e sotto il coordinamento degli Organi dell'Unione Regionale.

Il Regolamento Regionale, recependo le indicazioni della Segreteria Territoriale interessata, elenca le Leghe – definendone l'estensione territoriale e le caratteristiche di operatività, e attribuendo loro i compiti – e stabilisce i casi in cui:

- 1) non si procede alla convocazione del Congresso della Lega e all'elezione degli altri Organi della stessa;
- 2) gli iscritti del territorio in assenza di una struttura di Lega rispondono direttamente alla struttura territoriale;
- 3) le funzioni e i poteri degli Organi della Lega vengono esercitati da quelli del Sindacato Territoriale.

Titolo IV

La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 22 Rappresentatività, rotazione, sostituzione

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto. Possono essere ricoperti dagli iscritti da almeno sei mesi alla UILP o ad ogni altra Unione nazionale di Categoria aderente alla UIL. I Segretari Territoriali responsabili di Categoria che per sopraggiunti limiti d'età o per fine mandato lasciano il proprio incarico operativo potranno, su proposta della Segreteria o di un componente il Consiglio della UILP e purché in regola con l'iscrizione alla UILP, con voto di maggioranza semplice, essere cooptati nel Consiglio della UILP.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e delle diverse esperienze e provenienze. Si deve, inoltre, realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere (come da Regolamento).

La carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere può essere ricoperta, a tutti i livelli, anche dopo il compimento dell'età prevista per gli uomini per il pensionamento di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS per un periodo massimo di 3 mandati consecutivi a partire dalla data di compimento della predetta età pensionabile.

Il Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto nonché i Regolamenti Regionali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni.

Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Territoriali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

Art. 23 Incompatibilità

Il Regolamento Nazionale, al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti e una migliore funzionalità degli Organi, stabilisce i casi di incompatibilità, tenendo conto che la carica ricoperta negli Organi stessi è, in linea di massima, da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi:

- a) conferiti in rappresentanza o, comunque, a tutela di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambito sociale, nei confronti dei quali la UILP eserciti la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILP stessa o della UIL;
- b) di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici.

Per quanto concerne la incompatibilità tra le cariche interne alla UILP e alla UIL si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto Nazionale della UIL, agli articoli 45 e 46.

Art. 24 Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILP di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dell'Unione Regionale e del Sindacato Territoriale non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 25 Formazione

La UILP considera la formazione un'esigenza fondamentale per il radicamento e lo sviluppo della cultura sindacale e per la sua efficace azione nella società e, pertanto, le Unioni Regionali, d'intesa con i Sindacati Territoriali, dovranno realizzare un sistema formativo permanente ed adeguato a tale scopo, utilizzando anche i mezzi finanziari all'uopo destinati dagli Organi Nazionali e coordinando con questi l'azione formativa nel quadro dell'iniziativa complessiva della UILP su questo tema.

Titolo V Le articolazioni operative, i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

Art. 26 Articolazioni operative all'estero

Fatte salve le competenze dei Sindacati Territoriali, che curano l'organizzazione degli iscritti residenti all'estero percettori di trattamenti previdenziali da parte degli Istituti del rispettivo ambito territoriale, al fine di promuovere la massima partecipazione democratica e politica degli iscritti e il loro coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale della UILP, nonché al fine di tutelare e promuovere diritti ed esigenze specifiche, con decisione dell'Esecutivo Nazionale possono essere istituite articolazioni operative in ogni Stato estero, denominate anche "Coordinamenti nazionali degli iscritti UILP".

L'Esecutivo Nazionale, coinvolgendo gli iscritti interessati e con il supporto dell'Unione Italiana nel Mondo, ente aderente alla UIL, nomina un Responsabile e dota i Coordinamenti nazionali delle risorse economiche per la loro operatività. Il Responsabile, su invito, può presenziare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, nonché del Congresso Nazionale.

Art. 27 Altre articolazioni operative

La UILP, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, per seguire tematiche ritenute centrali nella politica e nella strategia sindacale, per studiare ed elaborare proposte da sottoporre agli Organi, per seguire specifiche attività e iniziative, può istituire coordinamenti di iscritti, comitati di esperti e gruppi di lavoro, coinvolgendo gli iscritti militanti, attivisti e dirigenti. La decisione in merito viene assunta, a seconda dell'ambito territoriale interessato, rispettivamente dall'Esecutivo Nazionale, dai Consigli Regionali, o laddove esistente dall'Esecutivo Regionale, o dai Consigli Territoriali.

Queste articolazioni operative sono convocate e presiedute, a seconda del livello, dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Regionale o dal Segretario Responsabile Territoriale, o da un loro delegato.

Ai fini del primo comma del presente articolo, qualora in specifici settori, in cui la penetrazione del sindacato è più difficile e le problematiche sono particolarmente complesse e articolate (come, ad esempio, quelle riconducibili al Comparto sicurezza e difesa), i cittadini si riuniscano in autonome associazioni che si richiamano ai valori e agli scopi della UILP, ogni Organo della UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa è impegnato a stipulare accordi e a favorire questa modalità di associazione e di partecipazione alla UILP delle pensionate, dei pensionati, delle anziane e degli anziani del comparto.

Art. 28 Comitati Tecnici di Settore

Ai Comitati Tecnici di Settore vengono affidati lo studio, l'analisi e la predisposizione della documentazione necessaria, in relazione a tematiche specifiche, per lo più in ambito previdenziale, di interesse strategico per la UILP. I Comitati perseguono l'obiettivo della tutela e realizzazione dei diritti delle pensionate e dei pensionati provenienti da specifiche esperienze lavorative e particolari settori di lavoro.

Nello svolgimento della propria funzione i Comitati dovranno promuovere la massima partecipazione ai propri lavori degli iscritti e dei lavoratori appartenenti al settore interessato, valorizzandone professionalità e conoscenze.

I Comitati sono, peraltro, lo strumento privilegiato di rapporto della UILP con le altre Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL, per favorire la continuità di adesione alla UIL da parte di lavoratori che si pensionano.

I Comitati sono costituiti dall'Esecutivo Nazionale e formati da componenti indicati dalle Segreterie Regionali.

I Comitati sono convocati e presieduti dal Segretario Generale o da un suo delegato.

I componenti dei Comitati restano in carica sino al loro scioglimento da parte dell'Esecutivo Nazionale ovvero sino alla nomina dei nuovi componenti dei Comitati e, in ogni caso, decadono in concomitanza con la celebrazione del successivo Congresso Nazionale.

I componenti delle eventuali articolazioni regionali dei Comitati sono nominati da ciascuna delle Segreterie Regionali, nel numero dalle stesse stabilito, e scelti tra le persone che provengono o ancora appartengono al settore interessato, ovvero tra coloro che dispongano di particolari capacità e professionalità in tale settore. Tali articolazioni sono convocate e presiedute dai Segretari Generali Regionali o da un loro delegato.

Art. 29 Coordinamenti Pari Opportunità – Politiche di genere

I Coordinamenti Pari Opportunità - Politiche di genere svolgono attività di studio ed approfondimento sulle tematiche di genere e delle pari opportunità – considerate centrali nella politica e nella strategia sindacale della UILP – promuovono azioni positive e di formazione finalizzate al superamento di ogni forma di discriminazione e al pieno coinvolgimento delle donne nelle attività, nelle iniziative e nella vita

sociale della UILP, con particolare riferimento alla composizione degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

I Coordinamenti devono essere istituiti a livello regionale e, ove ritenuto opportuno, anche a livello territoriale e di Lega.

Le componenti e le rispettive responsabili dei Coordinamenti Regionali sono nominate da ciascuna delle Segreterie Regionali, nel numero e con le caratteristiche di operatività dalle stesse stabilito. I Coordinamenti Regionali sono convocati e presieduti dai Segretari Generali o da un loro delegato.

Il Coordinamento Nazionale è costituito dalle responsabili regionali.

Il Coordinamento Nazionale è convocato e presieduto dal Segretario Generale o da un suo delegato.

Il Coordinamento Nazionale elabora e formula proposte agli Organi Nazionali finalizzate all'adozione di deliberazioni specifiche e/o generali e, ove richiesto dagli stessi Organi, esprime pareri.

PARTE TERZA

IL PATRIMONIO, L'AUTONOMIA E L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 30 Patrimonio

Il patrimonio della UILP è costituito da beni mobili ed immobili.

La UILP trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) proventi delle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 31 Finanziamento

Le Unioni Regionali e i Sindacati Territoriali della UILP vengono dotati delle risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento con una quota dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale e mediante contributi di altro tipo disposti dalla Segreteria Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, per la realizzazione di specifici progetti e/o in ragione di situazioni di particolare difficoltà finanziaria.

Art. 32 Autonomia amministrativa e responsabilità

Le Unioni Regionali nonché i Sindacati Territoriali sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La UILP di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Leghe, dai Sindacati Territoriali, dalle Unioni Regionali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad essa afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente nel rispetto delle leggi vigenti e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale e dei Consigli competenti entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

L'Esecutivo Nazionale e i Consigli regionali, ognuno per quanto di competenza, possono disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi delle Unioni Regionali e dei Sindacati Territoriali.

Art. 33 Gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale della UILP, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi delle Unioni Regionali e dei Sindacati Territoriali della UILP, sentite, rispettivamente, l'Unione Regionale o la Camera Sindacale Territoriale della UIL interessate, laddove si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del presente Statuto e/o del Regolamento;
- b) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;
- c) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al tesseramento;
- d) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi della UILP o della UIL, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ogni caso di danneggiare il prestigio dell'organizzazione.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale decide lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della struttura e nomina un Commissario straordinario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, fino a un massimo di un anno. Entro tale periodo il Commissario, sentito il livello confederale corrispondente e con l'assenso dell'Esecutivo Nazionale, provvederà a convocare il Congresso straordinario.

L'intervento di gestione amministrativa straordinaria di una struttura, a qualsiasi livello, può concretizzarsi anche ad acta. Al Commissario ad acta sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato, così come previsto dall'articolo 47 dello Statuto della Uil.

Analogamente a quanto previsto nei commi precedenti, i Consigli Territoriali possono procedere allo scioglimento delle Leghe delle pensionate e dei pensionati del territorio di propria competenza, provvedendo altresì alla nomina di un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione sino al ripristino dell'operatività degli Organi ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti alla UILP e gli iscritti alla UIL che ricoprono cariche negli Organi della UILP a qualsiasi livello della Struttura organizzativa sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 35 Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti alla UILP, così come gli iscritti alla UIL che ricoprono cariche negli Organi della UILP, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;
- c) sospensione da uno a sei mesi;
- d) destituzione dalla carica;
- e) espulsione.

Gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, sono:

- 1) i Consigli Regionali verso tutti gli iscritti del territorio regionale, purché non ricoprono cariche negli organi della UIL, negli Organi dell'Unione Regionale della UILP e negli Organi Nazionali della UILP;
- 2) l'Esecutivo Nazionale verso gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi dell'Unione Regionale e negli Organi Nazionali della UILP;
- 3) l'Esecutivo Nazionale verso gli iscritti che ricoprono cariche negli Organi della UIL; in tal caso il provvedimento sarà comminato previa comunicazione all'Organo interessato.

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dai Consigli Regionali ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionale e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dall'Esecutivo Nazionale ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale della UILP e in seconda istanza a quello della UIL.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILP un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, il Regolamento e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la

UILP potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 36 Scioglimento

Lo scioglimento della UILP può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale della UILP a maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Art. 37 Norme transitorie

In relazione a quanto disposto dall'art. 5, sono fatti salvi i rapporti associativi in essere al 15 gennaio 2010, data di approvazione del presente Statuto da parte del 9° Congresso Nazionale della UILP.

Art. 38 Norme finali

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto e, nei novanta giorni successivi all'adozione del Regolamento Nazionale, i Consigli Regionali e Territoriali provvedono alla redazione e approvazione regolamenti Regionali/ Territoriali e degli eventuali Statuti.

La UILP nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto, si adegua alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche.

**REGOLAMENTO NAZIONALE
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELLA UILPENSIONATI**

REGOLAMENTO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA UILPENSIONATI

INDICE

- Art. 1 Iscrizione
- Art. 2 Composizione e funzionamento degli Organi
- *(Composizione del Consiglio Nazionale)*
 - *(Composizione dell'Esecutivo Nazionale)*
 - *(Convocazione delle riunioni)*
 - *(Deliberazioni)*
 - *(Impossibilità a funzionare)*
 - *(Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Territoriali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati)*
- Art. 3 Elenco delle Unioni Regionali e dei Sindacati Territoriali
- *(Elenco delle Unioni Regionali)*
 - *(Elenco dei Sindacati Territoriali)*
- Art. 4 Capoluogo di Regione
- Art. 5 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri
- Art. 6 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori
- Art. 7 Composizione degli Organismi della UILP
- Art. 8 Responsabilità gestionali
- Art. 9 Decadenza ed incompatibilità
- *(Decadenza)*
 - *(Incompatibilità)*
- Art.10 Provvedimenti disciplinari
- Art.11 Attività prestata da iscritti e dirigenti
- Art.12 Logo e bandiera
- Art.13 Norma transitoria
- Art.14 Estensioni

Art. 1 Iscrizione

Ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, le cittadine e i cittadini che percepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili erogate da Istituti previdenziali con i quali la UILP ha siglato accordi per la trattenuta ed il versamento della quota associativa annua, nel rispetto della normativa applicabile a tali Istituti, compileranno i modelli di richiesta e di delega predisposti, rispettivamente, dalla UILP e dagli Istituti stessi. La UILP, previa accettazione da parte dell'Organo competente, provvederà a rendere operativa la delega.

Nel caso dei soggetti di seguito elencati, l'iscrizione si effettua mediante versamento diretto della quota, il cui importo sarà stabilito con delibera del Consiglio Nazionale:

- titolari di prestazioni assistenziali;
- titolari di pensione non ancora definita dagli enti previdenziali;
- titolari di pensione su cui non può essere operata esazione;
- titolari di pensione appartenenti a settori nei confronti dei quali la UILP intenda svolgere specifiche iniziative promozionali;
- cittadini non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale e non iscrivibili ad altre categorie della UIL;
- dirigenti o funzionari, operatori sindacali non iscritti ad altra categoria o articolazione UIL.

Art. 2 Composizione e funzionamento degli Organi

(Composizione del Consiglio Nazionale)

Possono far parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, i soggetti che ricoprono le cariche di Segretario Generale Regionale e di Segretario Responsabile Territoriale, o i soggetti che ne svolgono le funzioni, i responsabili dei Comitati Tecnici di Settore, le componenti del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità – Politiche di genere e i rappresentanti di associazioni previste dall'articolo 27 dello Statuto. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto fra i soggetti che partecipano in qualità di invitati possono essere individuati i rappresentanti della UIL negli Organi nazionali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili degli enti e delle associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP.

(Composizione dell'Esecutivo Nazionale)

Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, i soggetti che ricoprono la carica di Segretario Generale Regionale. Nel caso in cui detti soggetti, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi

altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.

(Convocazione delle riunioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, la convocazione delle riunioni degli Organi collegiali è effettuata dal Segretario del rispettivo livello della Struttura organizzativa con avviso consegnato a mano ovvero spedito nella sede in cui i componenti ufficialmente svolgono la propria attività sindacale, almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compreso fax e posta elettronica.

Il termine di convocazione sopra previsto può essere ridotto per ragioni di motivata urgenza, ma, in ogni caso, non deve essere inferiore a cinque giorni.

In deroga al termine temporale di cui sopra, la convocazione delle riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale, della Segreteria Territoriale e del Consiglio della Lega è effettuata con avviso verbale, almeno due giorni prima; le riunioni di tali Organi sono validamente costituite ed atte a deliberare, anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto.

Il Collegio dei Probiviri Nazionale, il Collegio dei Probiviri Regionale, il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Territoriale vengono convocati dai propri Presidenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ove il soggetto che vi è tenuto ai sensi dello Statuto e/o del presente Regolamento non provveda, la convocazione delle riunioni di ciascun Organo viene effettuata da quello del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa.

(Deliberazioni)

Fatto salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, le riunioni degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei propri componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del componente dell'Organo che presiede la riunione.

Ogni componente degli Organi ha diritto a un voto.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, salvo che un terzo dei partecipanti alla riunione non richieda che vengano assunte con voto segreto.

I componenti partecipano personalmente alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri soggetti.

Della riunione è redatto verbale sottoscritto dal soggetto che la presiede e dal segretario verbalizzante, nominato dal primo in apertura dei lavori. I verbali vengono depositati presso la sede dell'Organo e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti e dai responsabili degli Organi dei livelli superiori della Struttura organizzativa.

(Impossibilità a funzionare)

Nel caso in cui il mancato o irregolare funzionamento degli Organi di cui alla lett. b) dell'art. 33 dello Statuto sia soltanto temporaneo, l'Esecutivo Nazionale assume le decisioni necessarie.

(Composizione e funzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Territoriali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati)

Il Regolamento Regionale di ciascuna Unione Regionale, nel conformarsi a quanto stabilito dallo Statuto, all'articolo 17, e dal presente Regolamento, dovrà espressamente prevedere che:

- fanno parte del Consiglio Regionale i soggetti che ricoprono la carica di Segretario Responsabile Territoriale, la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere, i Responsabili regionali dei Comitati Tecnici di Settore, il Presidente dell'ADA regionale e una rappresentanza degli operatori dei servizi. Tra gli invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Regionale, analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Nazionale, rientrano i rappresentanti della UIL negli Organi regionali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili del livello territoriale degli enti ed associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;
- fanno parte del Consiglio Territoriale i soggetti che ricoprono la carica di Responsabile delle Leghe delle pensionate e dei pensionati ritenute più rappresentative e ove previsto la Responsabile territoriale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere, i Responsabili territoriali dei Comitati Tecnici di Settore e i Presidenti delle ADA territoriali e le associazioni previste dall'articolo 27 dello Statuto e una rappresentanza degli operatori dei servizi; tra gli invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Territoriale, analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Nazionale, rientrano i rappresentanti della UIL negli Organi territoriali degli Enti previdenziali, nonché i responsabili del livello territoriale degli enti e associazioni collaterali confederali di più diretta relazione con la UILP;
- nel caso in cui i soggetti che fanno parte del Consiglio Regionale e/o del Consiglio Territoriale, per via del normale avvicendamento connesso all'attività associativa o per qualsiasi altro motivo, non ricoprono più tali cariche, decadono immediatamente e vengono automaticamente sostituiti da coloro che, chiamati a succedere loro nelle cariche stesse, ne assumono le funzioni.
- Il Regolamento Regionale dovrà, altresì, espressamente ribadire quanto previsto nel presente articolo in ordine:
 - alle modalità e ai termini di convocazione delle riunioni degli Organi;
 - alla partecipazione alle deliberazioni con un voto di ciascun componente degli Organi;
 - alle modalità di deliberazione (voto palese e segreto);
 - alla redazione, sottoscrizione, deposito e consultazione dei verbali delle riunioni.

Art. 3 Elenco delle Unioni Regionali e dei Sindacati Territoriali

(Elenco delle Unioni Regionali)

Le Unioni Regionali hanno sede, di norma, nelle città capoluogo delle omonime Regioni amministrative italiane e il loro territorio coincide con quello delle Regioni stesse. I sindacati territoriali del capoluogo di Regione sono accorpati con la rispettiva Unione Regionale.

Abruzzo e Pescara

Basilicata e Potenza

Calabria e Catanzaro

Campania e Napoli

Emilia Romagna e Bologna

Friuli Venezia Giulia e Trieste

Lazio e Roma

Liguria e Genova

Lombardia e Milano

Marche e Ancona

Molise e Campobasso

Piemonte e Torino

Puglia e Bari

Sardegna e Cagliari

Sicilia e Palermo

Toscana e Firenze

Umbria e Perugia

Veneto e Venezia

Aosta

Bolzano

Trento

I Sindacati Territoriali delle Province di Aosta, Bolzano e Trento assumono anche le funzioni proprie delle Unioni Regionali.

(Elenco dei Sindacati Territoriali)

Agrigento	Laconi	Teramo
Alessandria	Latina	Terni
Aosta	Lecce	Tortoli
Arezzo	Lecco	Trapani
Ascoli Piceno	Livorno	Trento
Asti	Lodi	Treviso
Avellino	Lucca	Udine
Avezzano	Macerata	Varese
Bat	Mantova	Verbano Cusio Ossola
Belluno	Massa Carrara	Vercelli
Benevento	Matera	Verona
Bergamo	Messina	Vibo Valentia
Biella	Modena	Vicenza
Bolzano	Novara	Viterbo
Brescia	Nuoro	
Brianza	Oristano	
Brindisi	Padova	
Caltanissetta	Parma	
Caserta	Pavia	
Catania	Pesaro	
Cesena	Piacenza	
Chieti	Pisa	
Como	Pistoia	
Cosenza	Pordenone	
Cremona	Prato	
Crotone	Ragusa	
Cuneo	Ravenna	
Enna	Reggio Calabria	
Ferrara	Reggio Emilia	
Foggia	Rieti	
Forlì	Rimini	
Frosinone	Rovigo	
Gorizia	Salerno	
Grosseto	Sassari	
Imperia	Savona	
Isernia	Siena	
Ivrea	Siracusa	
L'Aquila	Sondrio	
La Spezia	Taranto	

Questo elenco potrà essere modificato o integrato a seguito della decisione della UIL di articolare nuove realtà territoriali o nel caso di esigenze organizzative specifiche della UILP.

I Sindacati Territoriali di norma hanno sede nelle città capoluogo delle omonime Province amministrative italiane e il loro territorio può coincidere con quello delle Province stesse.

I Sindacati Territoriali in cui non si procede all'elezione del Tesoriere Territoriale e del Collegio dei Revisori Territoriale sono i seguenti:

- Cesena
- Forlì
- Ivrea
- Massa Carrara
- Ravenna
- Trapani
- Verbano Cusio Ossola

Questo elenco potrà essere modificato a seguito di decisioni della UIL relative all'accentramento o al decentramento della gestione delle risorse economiche negli ambiti territoriali confederali.

Art. 4 Capoluogo di Regione

In relazione all'attribuzione degli incarichi contemplati per i componenti le Segreterie Regionali, è necessario individuare un componente cui conferire la responsabilità dell'attività del territorio della Provincia capoluogo di Regione.

Art. 5 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri Nazionale e il Collegio dei Probiviri Regionale si riuniscono per la prima volta entro 90 giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal Presidente, che viene eletto in tale prima occasione.

Il Presidente, entro trenta giorni dal momento della ricezione del ricorso presentato dall'iscritto destinatario di un provvedimento disciplinare, fissa la riunione per la discussione dello stesso – che, in ogni caso, dovrà avere luogo entro 45 giorni dalla ricezione – e nei tre giorni successivi alla fissazione ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, il quale può presentare una memoria scritta entro cinque giorni dalla riunione.

Ove riscontri irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento disciplinare senza entrare nel merito degli addebiti contestati e ne dà comunicazione scritta al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento, nei cinque giorni successivi. In tal caso, la sanzione perde

immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato nuovo provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente dallo stesso Organo.

Ove un Collegio non si ritenga competente a decidere, provvederà a trasmettere il ricorso al Collegio competente, dandone comunicazione scritta al ricorrente. In tal caso, i termini per la fissazione della riunione per la discussione del ricorso decorrono dalla ricezione del ricorso da parte del Collegio competente.

Ai fini della decisione in merito ai ricorsi sottoposti al Collegio, il Presidente può nominare un relatore scelto al proprio interno, al quale trasmette gli atti e assegna un termine per l'istruttoria.

Nel corso della riunione per la discussione del ricorso, il Collegio può ascoltare il ricorrente, ove questi ne abbia fatta esplicita richiesta nel ricorso, e tutti coloro che ritenga necessario.

In caso di mancata costituzione della riunione, questa dovrà essere tempestivamente riconvocata. Alla terza convocazione la riunione si ritiene validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

In ogni caso, la decisione sul ricorso deve essere adottata entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso e deve essere comunicata per iscritto entro cinque giorni al ricorrente e all'Organo che ha comminato il provvedimento.

In caso di giudizio favorevole al ricorrente, la sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere comminato un nuovo provvedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dello stesso Organo.

Art. 6 Specifiche norme di funzionamento dei Collegi dei Revisori

Il Collegio dei Revisori Nazionale, il Collegio dei Revisori Regionale e il Collegio dei Revisori Territoriale si riuniscono per la prima volta entro 90 giorni dalla propria elezione. La prima riunione è presieduta dal componente più anziano d'età e le successive dal Presidente, che viene eletto in tale prima occasione.

Il libro dei verbali delle riunioni del Collegio viene preventivamente numerato e siglato dal suo Presidente. Il verbale di ogni riunione deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Il verbale, oltre all'annotazione circa la regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, riporta le proposte da avanzare alla Segreteria o ad altri Organi per apportare miglioramenti e colmare deficienze. Il verbale deve altresì evidenziare eventuali adempimenti fiscali e contributivi non ottemperati alle rispettive scadenze. I verbali vengono depositati presso la sede del Collegio e, a richiesta, possono essere consultati dai suoi componenti.

Il Tesoriere assiste il Collegio nell'esercizio delle sue funzioni e mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria.

Art. 7 Composizione degli Organismi della UILP

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità di tutte le pensionate e i pensionati iscritti alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le categorie e di tutti gli Istituti ed Enti strumentali della UIL nelle azioni di proselitismo, gli Organi statuari della UILP, a tutti i livelli, sono proposti in accordo e di concerto tra le Segreterie della competente struttura UILP e della struttura confederale UIL del medesimo livello. Ove non si raggiunga un accordo sulla proposta di composizione, l'onere del concerto viene trasferito alle rispettive Segreterie del livello immediatamente superiore.

Gli Organi di voto ed Esecutivi di tutte le strutture UILP devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere, commisurata di norma al numero delle iscritte e degli iscritti. Laddove presenti, gli Esecutivi regionali e territoriali debbono prevedere la presenza, con diritto di voto, delle rispettive Responsabili regionali e territoriali dei Coordinamenti Pari Opportunità – Politiche di genere. La composizione di ogni Segreteria ad ogni livello della Struttura organizzativa UILP deve prevedere la presenza di almeno una donna. La vigilanza sulla corretta formazione degli Organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello superiore, la quale ha il potere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con le presenti norme.

Art. 8 Responsabilità gestionali

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali aperti a tutti i livelli della Struttura organizzativa devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta del Tesoriere e del Segretario competenti per ciascun livello, salvo deroghe – deliberate dal Consiglio territorialmente competente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ed adeguatamente motivate, sentito il parere degli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa – in ordine ai soggetti cui compete il potere di firma congiunta, da individuarsi tra i componenti del Consiglio del relativo livello della Struttura organizzativa.

A fronte della dotazione alle Leghe delle pensionate e dei pensionati delle risorse necessarie al funzionamento, il Regolamento Regionale fissa le responsabilità e le modalità gestionali.

Nel caso di gestione straordinaria di cui all'art. 33 dello Statuto, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere effettuate esclusivamente dal Commissario o da soggetti da questi delegati per iscritto.

I rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa di cui all'art. 33 dello Statuto, devono essere redatti da ogni Segreteria secondo il modello predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Nella compilazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di spesa deve essere prevista una specifica voce per il funzionamento dei Coordinamenti Pari Opportunità – Politiche di genere e per l'attuazione delle politiche di genere.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i rendiconti - accompagnati dal verbale del Collegio dei revisori - ed i preventivi devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti e/o di deposito intestati ai competenti Organi della Struttura organizzativa, presso:

- la Segreteria Nazionale, nel caso del Consiglio Regionale e Consiglio Territoriale;
- la Segreteria Regionale, nel caso del Consiglio Territoriale;
- la Segreteria Confederale del corrispondente livello della Struttura organizzativa.

I Tesorieri di tutti i livelli della Struttura organizzativa ai quali sia attribuibile il mancato deposito dei rendiconti e dei preventivi incorrono nella sanzione di cui all'art. 35 lett. a) dello Statuto e, in caso di recidiva, nelle sanzioni di cui alle lett. c) e d).

Tutte le strutture UILP di cui all'art. 3 del presente Regolamento devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate su apposito libro di prima nota, in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi e i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute, inoltre, a effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti e a conservare, a partire dal 1° Gennaio 2013, tutti gli estratti conto bancari per almeno un triennio successivo all'approvazione del rendiconto.

Al fine del corretto svolgimento degli auditing che la Segreteria Nazionale dispone ai fini della verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in favore delle strutture, le strutture stesse sono tenute a comunicare alla Segreteria Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi.

Art. 9 Decadenza ed incompatibilità

(Decadenza)

I componenti degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa decadono dalla carica qualora si assentino consecutivamente e senza giustificazione:

- da due riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Territoriale;
- da tre riunioni dell'Esecutivo Nazionale e dell'Esecutivo Regionale;
- da quattro riunioni della Segreteria Nazionale, della Segreteria Regionale e della Segreteria Territoriale;
- da due riunioni del Collegio dei Probiviri Nazionale e del Collegio dei Probiviri Regionale;
- da due riunioni dei Collegio dei Revisori Nazionale, del Collegio dei Revisori Regionale e del Collegio dei Revisori territoriale.

(Incompatibilità)

Le cariche di Segretario Generale e di componente della Segreteria Nazionale sono incompatibili con quella di Tesoriere Nazionale e con qualsiasi altra carica ricoperta negli Organi della UILP.

Le cariche di Segretario Generale Regionale e di componente della Segreteria Regionale sono incompatibili con quella di Tesoriere Regionale.

Le cariche di Segretario Responsabile Territoriale e di componente della Segreteria Territoriale sono incompatibili con quella di Tesoriere Territoriale.

Le cariche di Segretario Generale Regionale e di Segretario Responsabile Territoriale sono incompatibili tra loro, salvo il caso di cui all'art. 19 in cui coincidono.

Le cariche di componente del Consiglio Regionale possono essere ricoperte all'interno di una sola Unione Regionale.

Le cariche di componente del Consiglio Territoriale possono essere ricoperte all'interno di un solo Sindacato Territoriale.

Le cariche ricoperte negli Organi del Sindacato Territoriale e quelle ricoperte negli Organi dell'Unione Regionale sono compatibili tra loro solo nel caso in cui il Sindacato Territoriale appartenga all'Unione Regionale.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari

La mancata comunicazione della variazione nella composizione degli Organi delle Unioni Regionali, dei Sindacati Territoriali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati, da effettuarsi ai sensi dell'art. 22, ultimo co., dello Statuto, comporta, in capo ai soggetti che li presiedono o, in mancanza, in capo ai soggetti che presiedono gli Organi del livello immediatamente superiore della Struttura organizzativa, l'erogazione della sanzione di cui all'art. 35, lett. a) e, in caso di recidiva, di cui alle lett. b), c), d) ed e) dello stesso articolo dello Statuto.

Art. 11 Attività prestata da iscritti e dirigenti

Qualsiasi attività prestata dagli iscritti, ivi compresi quelli che ricoprono cariche negli Organi, e/o dai simpatizzanti in favore della UILP, si considera svolta a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun vincolo di subordinazione e di assoggettamenti gerarchici e/o disciplinari e, pertanto, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura autonoma o subordinata.

Art. 12 Logo e bandiera

Il logo della UILP è il seguente:



L'immagine della bandiera è la seguente e potrà essere integrata esclusivamente dagli Organi dei livelli regionale e provinciale della Struttura organizzativa, mediante l'indicazione di una scritta che faccia riferimento all'ambito geografico di competenza:



Art. 13 Norma transitoria

Entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, i Consigli Regionali provvederanno a deliberare l'adozione dei Regolamenti Regionali nel rispetto e/o in attuazione degli Statuti della UILP e della UIL, del Regolamento Nazionale UIL e del presente Regolamento – con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto, concernenti le Leghe delle pensionate e dei pensionati, ovvero ad adeguare quelli la cui adozione sia già stata deliberata in precedenza.

Art. 14 Estensioni

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento attuativo della Uil.